

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG 2013 / 205717
DEL 22 / 08 / 2013

Ai Direttori generali

Ai Direttori sanitari

Ai Direttori dei Dipartimenti di sanità pubblica e delle Cure primarie

Ai Responsabili dei Servizi di Medicina dello sport e promozione dell'attività fisica

delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna

LORO SEDI

Oggetto: Modifiche introdotte dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 al Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita".

Facendo seguito alla precedente nota Prot. PG/2013/194424 del 05/08/2013, riguardante le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva non agonistica ed amatoriale, introdotte dal D.M. in oggetto, si comunica che la Legge 9 agosto 2013, n. 98, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, prevede importanti modifiche al D.M. sopraccitato.

Infatti l'articolo 42 bis della legge di cui sopra recita testualmente quanto segue:

Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria

1. *Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla*

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051 527 7150-7151
fax 051 527 7050

sanita@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DPF

Classif.

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5
3516	600	80	60	20	

 Anno 2013 Num 1 Sub.


legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della Salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013;

2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore in data odierna e, sostanzialmente, ripristinano le modalità di certificazione già in essere in questa Regione prima del D.M. richiamato in oggetto.

Pertanto si invitano le Aziende sanitarie e quanti in indirizzo ad applicare quanto contenuto nell'articolo 42 bis della legge n. 98/2013.

Cordiali saluti.


Carlo Lusenti